DAIMLER TRUCK

01.07.2024

Condizioni generali di utilizzo del Servizio assistenza stradale internazionale

§ 1 Stipula del Contratto

1.1 Il Contratto di prestazione del Servizio assistenza stradale internazionale stipulato tra Daimler Truck AG (per i titolari di un autocarro Mercedes-Benz) e rispettivamente Mercedes-Benz AG, rappresentata da Daimler Truck AG (“**Fornitore**”) e il Cliente entra in vigore telefonicamente alle condizioni descritte nella e-mail al Cliente o al rappresentante di quest'ultimo (“**e-mail di conferma**”) e secondo le norme delle presenti Condizioni generali di utilizzo del Servizio assistenza stradale internazionale (“**AB**”). Laddove il Cliente non intenda accettare tali norme, ciò deve essere comunicato immediatamente alla linea diretta del Daimler Truck Customer Center, e in ogni caso prima dell'affidamento dell'incarico all'officina.

1.2 Il requisito per l'utilizzo dei servizi del Fornitore specificati al § 2 è che il danno segnalato dal Cliente non possa essere gestito tramite

a) la garanzia commerciale del veicolo,

b) un contratto di assistenza e manutenzione o

c) una Mercedes ServiceCard del Cliente.

1.3 Il Contratto di prestazione del servizio è integrato da un contratto di pagamento stipulato tra Mercedes ServiceCard GmbH & Co KG (“MSC KG”) e il Cliente per telefono. Il Fornitore stipula il suddetto contratto di pagamento in qualità di rappresentante di MSC KG. A tale rapporto contrattuale si applicano le norme di MSC KG menzionate nel corso della telefonata e allegate alla e-mail di conferma.

§ 2 Servizi del Fornitore

2.1 Il Fornitore opera come intermediario tra il Cliente e un'officina disposta a fornire al suddetto assistenza stradale, la quale a sua volta ha dichiarato di acconsentire alla procedura di pagamento tramite MSC KG nell'ambito di un contratto di accettazione.

2.2 L'incarico all'officina viene conferito direttamente dal Cliente. Tranne che come intermediario, il Fornitore non è coinvolto nell'erogazione dei servizi dell'officina e pertanto non si assume alcun genere di impegno o responsabilità circa l'esecuzione dei suddetti servizi. Il Cliente è tenuto a valMSCre personalmente la qualità dell'officina e a sceglierne un'altra, se necessario.

2.3 Il Fornitore assicura che è possibile eseguire sul veicolo interventi per un importo massimo di 2.500 EUR senza che l'officina esiga ulteriori promesse di pagamento. In caso di necessità di interventi per importi maggiori, il Fornitore si adopererà per offrire all'officina un livello di copertura più elevato attraverso il concessionario di zona.

2.4 In qualità di rappresentante di MSC KG, il Fornitore si assume il ruolo di intermediario nell'ambito del contratto circa l'elaborazione dei pagamenti tra il Cliente e l'officina.

§ 3 Esecuzione del Contratto ed elaborazione dei pagamenti

3.1 Dopo aver registrato i dati del Cliente e della fattura nel portale ServiceCard di MSC KG, l'officina che ha eseguito la riparazione emette la fattura al Cliente e la inoltra a MSC KG sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Fornitore. Successivamente all'approvazione della fattura da parte di MSC KG, MSC KG provvede all'elaborazione del pagamento con il Cliente e con l'officina.

A tale scopo, MSC KG invierà la fattura d'officina al cliente, allegando alla propria contabilizzazione una fattura separata per la commissione di servizio di MSC KG.

3.2 Qualora MSC KG dovesse comunicare al Fornitore che il Cliente non ha saldato in toto o in parte una precedente fattura di MSC KG, al Cliente stesso verrà interdetto il futuro utilizzo del Servizio assistenza stradale internazionale. A tale proposito sarà cura del Fornitore informare il Cliente su apposita richiesta.

§ 4 Garanzie e responsabilità

4.1 Le garanzie non comprese nei diritti di garanzia previsti dalla legge non sono concesse.

4.2 La responsabilità sussiste esclusivamente in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali, cioè che si intendono gravanti sul Cliente in virtù del contenuto e delle finalità del contratto di servizio o che debbano essere necessariamente adempiuti per rendere possibile la corretta esecuzione del suddetto contratto e sul cui adempimento il Cliente può normalmente fare affidamento.

4.3 La suddetta responsabilità resta limitata alle tipologie di danni tipicamente prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

4.4 È esclusa la responsabilità personale di rappresentanti legali, ausiliari e dipendenti del Fornitore per eventuali danni causati dai suddetti a seguito di negligenza lieve. Per danni causati dai medesimi per negligenza grave, fatta eccezione per i rappresentanti legali o i dirigenti, si applica per analogia la limitazione di responsabilità valida per il Fornitore a tale riguardo.

4.5 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente § 5 non trovano applicazione in caso di morte, lesioni fisiche e danni alla salute.

§ 5 Diritto applicabile, foro competente e indirizzo di notifica delle citazioni

5.1 I contratti stipulati con ordini di acquisto effettuati tramite la linea diretta per l'assistenza stradale saranno regolati dalle leggi della Repubblica Federale Tedesca, purché non sussistano a favore del Cliente norme nazionali prioritarie riguardanti la tutela dei consumatori secondo il diritto dello Stato in cui il Cliente ha il proprio domicilio o la residenza abituale.

5.2 Se il Cliente si qualifica come professionista che al momento della stipulazione del contratto esercita la propria attività commerciale o professionale, la competenza giurisdizionale esclusiva e il foro competente per tutte le controversie attuali e future derivanti o connesse al rapporto contrattuale spettano agli organi giurisdizionali competenti del luogo in cui il Fornitore ha la sede principale della sua attività [a Stoccarda].

5.3 La stessa competenza giurisdizionale e lo stesso foro competente si applicano per il Cliente nazionale qualora non abbia alcun foro competente generale nel territorio nazionale, abbia cambiato il suo domicilio o dimora abituale dopo la stipulazione del contratto o qualora il suo domicilio o dimora abituale siano sconosciuti al momento dell'instaurazione del giudizio. Nei restanti casi il

luogo in cui il Cliente ha il proprio domicilio sarà considerato foro competente per qualsiasi controversia instaurata dal Fornitore nei confronti del Cliente.

5.4 È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni dell'11 aprile 1980.

5.5 Qualora una o più di una delle suddette clausole risultasse o divenisse inefficace, ciò non pregiudicherà l'efficacia delle restanti disposizioni.

5.6 Indirizzo di notifica delle citazioni:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen

§ 6 Informazioni relative alla risoluzione delle controversie online

La Commissione europea ha istituito una piattaforma Internet finalizzata alla risoluzione delle controversie online (cosiddetta "piattaforma ODR"). La piattaforma ODR funge da punto di contatto per la risoluzione extragiudiziale di controversie riguardanti gli obblighi contrattuali risultanti dai contratti di acquisto online. La piattaforma ODR è accessibile dal seguente link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 7 Nota ai sensi dell'art. 36 della legge federale tedesca sulla risoluzione delle controversie (VSBG)

Il Fornitore non prenderà parte ad alcuna procedura per la risoluzione di una controversia davanti a un ufficio di conciliazione ai sensi della VSBG, né è obbligato a farlo.